



**COMUNE DI ROVIGO**

**REGOLAMENTO**  
**CONSULTA PER LA TERZA ETA'**

---

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL  
29/04/2003**

# Comune di Rovigo

Testo approvato con Delibera Consiliare n. 26 del 29.04.2003.

## REGOLAMENTO DEFINITIVO

### REGOLAMENTO CONSULTA PER LA TERZA ETA'

#### ART. 1 Funzioni della Consulta per la terza età

La Consulta per la Terza Età è un organo consultivo e di partecipazione che ha lo scopo di proporre e approfondire problematiche legate al mondo degli anziani, valutare progetti, attività o iniziative varie che concorrano a valorizzare, in tutte le forme possibili, l'anziano, affinché possa esprimersi come risorsa per se stesso e per gli altri e a rimuovere ostacoli o dare sollievo agli anziani che vivono situazioni di difficoltà e disagio.

#### ART. 2 Attribuzioni della Consulta

La Consulta concorre, assieme all'Amministrazione Comunale, a realizzare un osservatorio dei problemi della terza età e contribuisce alla programmazione generale delle attività o iniziative necessarie per dare risposta ai vari bisogni dell'anziano. Fornisce, inoltre, pareri su progetti e atti dell'Amministrazione Comunale o di terzi riguardanti gli anziani, a norma dell'art. 9 del Regolamento per la Promozione degli Organismi di Partecipazione Permanenti.

#### ART. 3 Composizione della Consulta

La Consulta per i problemi della terza età è composta dai seguenti membri così individuati:

- L'Assessore alle Politiche Sociali;
- un rappresentante per ciascuna delle associazioni operanti nel territorio che svolga attività connessa agli scopi della Consulta da almeno un anno e che richieda di farne parte;
- un rappresentante dell'Azienda ULS 18;
- un rappresentante per ciascuna delle OO.SS. di pensionati C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L e U.G.L.
- un rappresentante per ciascuna delle OO.SS. di pensionati dei lavoratori autonomi;
- uno dell'Artigianato, uno del Commercio, uno dell'Agricoltura;
- un rappresentante dell'IRAS;
- un delegato dell'Università Popolare di Rovigo;
- un rappresentante dei medici di base.

#### ART. 4 Durata della Consulta, sostituzione e revoca componenti

- La Consulta per la terza età rimane in carica per la durata della legislatura amministrativa e comunque fino all'insediamento di una nuova Consulta.
- In caso di decesso, di dimissioni od impedimento permanente di uno dei componenti, si procede alla surroga dello stesso, previa segnalazione dell'ente cui spetta l'indicazione.
- IL Presidente della Consulta, su segnalazione o d'ufficio, può dichiarare decaduto il componente che non sia intervenuto, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.
- IL componente revocato è sostituito da altro rappresentante con le stesse modalità indicate al precedente comma.

- Nel caso di decadenza del Presidente, o di sue dimissioni, il Vice-Presidente ne farà le veci fino alla elezione di un nuovo Presidente nei termini definiti dall'art.5.

#### ART. 5 Organizzazione interna della Consulta, elezioni del Presidente e Vice-Presidente

- Nella prima seduta della Consulta, convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato che la presiede, si prende atto della nomina dei componenti indicati, ai sensi dell'art. 3, che intendono aderire. Nella seduta stessa vengono eletti, con distinte votazioni, il Presidente, il Vice-Presidente e l'eventuale esecutivo scegliendoli tra i suoi componenti. Presidente e Vice-Presidente costituiscono la Presidenza.
- Le votazioni del Presidente e del Vice Presidente sono fatte a scrutinio segreto, soltanto per un nominativo; l'esecutivo è formato da un numero di 5 ad un massimo di 9 membri ed è eletto con un'unica scheda.
- Nell'elezione risulta eletto il componente che riporta il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano in età.
- Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Consulta e firma i verbali delle riunioni unitamente al Segretario. Al Presidente sono attribuite le funzioni di rappresentanza, direzione e coordinamento delle attività dell'organismo. Il Vice-Presidente Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

#### ART. 6 Convocazione della Consulta

- La Consulta viene convocata almeno ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Potrà essere convocata, altresì, su richiesta motivata di almeno 1/4 dei suoi componenti
- Di norma la Consulta viene convocata mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il quale deve essere inviato almeno sei giorni prima della seduta, salvi i casi eccezionali. La comunicazione scritta sarà inoltrata anche al Sindaco.

#### ART. 7 Svolgimento e validità della Consulta

- Le sedute della Consulta, sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti compreso il Presidente o il Vice-Presidente nel caso questi lo sostituisca.
- Le questioni trattate dalla Consulta si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice-Presidente se questi lo sostituisce .
- Il Presidente della Consulta, anche su indicazione dei componenti, può richiedere l'intervento alle sedute, in qualità di consulenti, esperti del settore, o altre persone di cui si ritenga necessario il contributo.

#### Art. 8 Segreteria della Consulta

Al fine di assicurare il buon funzionamento della Consulta, sarà istituito, presso l'Assessorato alle Politiche Sociali, un ufficio di segreteria, anche con funzioni di Segretariato Sociale, autogestito dalla Consulta stessa, dove saranno custoditi i documenti. Un dipendente del Comune funge da Segretario. Il Segretario partecipa ai lavori della Consulta, senza diritto di voto e di parola, con funzioni di Segretario verbalizzante.